



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – SILENZIO ASSENSO

Tar Puglia, sez. II, 8 Gennaio 2025, n. 9: autorizzazione infrastrutture per impianti radioelettrici – silenzio assenso – esercizio dei poteri di autotutela

Il TAR Puglia accoglie il ricorso promosso da una società attiva nel campo delle telecomunicazioni ed accerta il silenzio assenso formatosi nei 60 giorni dalla presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per il 5G.

La vicenda è l'occasione per ribadire e precisare la procedura autorizzativa disciplinata, per questi impianti, all'art. 44 del Codice delle Comunicazioni (Dlgs 259/2003): l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico, della compatibilità di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità; decorsi 60 giorni senza che sia comunicata la determinazione decisoria della conferenza di servizi o un parere negativo dell'organo tecnico di controllo o non sia stato espresso un dissenso motivato da parte di un'amministrazione competente alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, le istanze si intendono accolte *per silentium*.

Il TAR richiama la giurisprudenza sul punto e ricorda che il silenzio-assenso ricomprende anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari, i quali *"per esigenze di semplificazione del procedimento, vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa"*: altrimenti detto, il silenzio si forma anche nel caso in cui l'istanza non sia corredata dei necessari documenti a supporto ed il perfezionamento del titolo non richiede l'assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta; eventuali carenze e vizi non possono, quindi, essere fatti valere successivamente, se non con l'esercizio del potere di annullamento in autotutela.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202401550&nomeFile=202500009_20.html&subDir=Provvedimenti